



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER **n. 2 del 31 Gennaio 2020**

RESPONSABILITÀ SOLIDALE SU RITENUTE FISCALI AI DIPENDENTI IN AMBITO DI APPALTO O SUBAPPALTO

Con l'Art. 4 del D. L. 124/2019 convertito nella Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. Collegato Fiscale) si stabilisce che i soggetti esercenti attività economica, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato Italiano, che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, con prevalente impiego di manodopera, presso le sedi di attività dei committenti e con l'utilizzo di beni strumentali riconducibili a questi ultimi, **debbono chiedere** alle imprese appaltatrici o subappaltatrici copia dei modelli F24 riportanti il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impegnati in quell'appalto/subappalto, da effettuarsi con distinte deleghe di versamento per ogni committente e **senza possibilità di compensazione**. Il divieto di compensazione è riferito anche ai contributi e premi.

Al fine di consentire il riscontro dell'ammontare degli importi pagati l'appaltatore o gli eventuali subappaltatori dovranno trasmettere al committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di scadenza dei versamenti, le deleghe di pagamento unitamente ad un elenco dei lavoratori impegnati nel mese precedente in quell'appalto/subappalto, identificati mediante codice fiscale e con indicazione delle retribuzioni erogate, ore lavorate e ritenute effettuate.

Il Committente effettuerà il riscontro tra i dati indicati nell'elenco e le ricevute di versamento delle ritenute, segnalando entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per territorio eventuali irregolarità. In quest'ultimo caso dovrà altresì operare nei confronti dell'appaltatore o subappaltatore una trattenuta sui compensi dovuti nel limite del 20% dell'importo dell'appalto/subappalto o, se il dato è conosciuto, nella misura pari al mancato versamento delle ritenute. Ove il committente non osservi la descritta procedura sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse nonché di tempestivo versamento senza possibilità, anche in questo caso, di compensazione.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di Gennaio 2020. A quest'ultimo proposito l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 108 del 23 Dicembre 2019, ha precisato che le nuove procedure interesseranno anche i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° Gennaio 2020. La scadenza dell'adempimento mensile è fissata nei 5 giorni lavorativi successivi al termine di versamento delle ritenute IRPEF. Primo appuntamento pertanto, salvo proroghe, al 22/02/2020 (5° giorno successivo al termine di scadenza delle ritenute di Gennaio 2020).

Tutto questo potrà essere evitato se verrà presentata al committente una dichiarazione, che dovrà rilasciare l’Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti - con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute - che l’appaltatore/subappaltatore è in attività da almeno tre anni, che è in regola con gli adempimenti dichiarativi, che ha – con riferimento alle dichiarazioni presentate per le ultime tre annualità – effettuato versamenti nel conto fiscale nella misura pari ad almeno il 10% del volume d’affari dichiarato per quei periodi e che non ha debiti presso l’Agente della Riscossione per importi superiori a 50.000 euro (salvo rateizzazioni in corso). Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente. In questo caso è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.